



**Fondo di Garanzia
degli Obbligazionisti**

**PRESTITO OBBLIGAZIONARIO GARANTITO
DAL FONDO DI GARANZIA DEI PORTATORI DI
TITOLI OBBLIGAZIONARI EMESSI DA BANCHE
APPARTENENTI AL CREDITO COOPERATIVO**

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
"BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA 2011/2013 70ª EM. - T.F."
Codice ISIN IT0004734353**

Art. 1 – Importo e tagli

Il prestito obbligazionario "Banca di Credito Cooperativo di Cittanova 2011/2013 TF" emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito è di un importo massimo di Euro 1.500.000 ed è costituito da un massimo di n. 1.500 obbligazioni al portatore del valore nominale unitario di Euro 1.000 ciascuna. Il taglio minimo di sottoscrizione è pari a 10.000 euro e successivi multipli di 1.000.

L'Emittente ha la facoltà di procedere all'emissione anche nell'ipotesi in cui non sia sottoscritto l'ammontare totale oggetto dell'offerta; in tal caso il prestito di cui al presente Regolamento sarà emesso per gli importi effettivamente sottoscritti alla chiusura del collocamento.

Art. 2 – Gestione e depositari

L'amministrazione e la custodia dei titoli al portatore è accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 28 c. 3 DLG 213/98 e art. 23 c2 lett. C della deliberazione Consob n. 11768 del 23/12/1998 e successive modifiche. I titoli verranno immessi in un deposito a custodia aperto presso l'Emittente in testa al sottoscrittore e non sarà possibile richiedere la

consegna materiale dei certificati rappresentativi delle obbligazioni.

Art. 3 – Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse alla pari (100), cioè al prezzo di Euro 1.000 per ogni obbligazione e successivi multipli di 1000 euro (oltre al rateo di interessi eventualmente maturato dalla data di godimento del prestito alla data di sottoscrizione).

Art. 4 – Durata

La durata del prestito è di mesi trenta, che decorrono dal 13/06/2011 e con integrale rimborso il 13/12/2013

Art. 5 – Godimento

Il prestito ha godimento 13/06/2011

Art. 6 – Rimborso

Il rimborso avverrà alla pari, senza alcuna deduzione per spese ed in unica soluzione il 13/12/2013

Da tale data le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere.

Qualora la data di rimborso cadesse in un giorno non lavorativo, il pagamento sarà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, con pari valuta, senza che ciò dia diritto a maggiori interessi.

Non è previsto il rimborso anticipato dell'obbligazione.

Art. 7 – Interessi

Le obbligazioni danno diritto al pagamento di cedole semestrali fisse stabilite nella misura del 2,80% annuo al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

Gli interessi, calcolati sulla base dell'anno civile (convenzione ACT/ACT) saranno pagati in rate semestrali posticipate il 13/06 ed il 13/12 di ogni anno.

La prima cedola interessi, relativa al periodo 13/06/2011-13/12/2011 pagabile il 13/12/2011, è calcolata al 2,80% annuo lordo.

Qualora il pagamento degli interessi cadesse in giorno non bancario, il pagamento verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo con pari valuta.

L'ultima cedola interessi è pagabile il 13/12/2013

Art. 8 – Servizio del prestito

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo mediante accredito in conto. Qualora il pagamento cadesse in un giorno non lavorativo per il sistema bancario, lo stesso verrà eseguito il giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia diritto a maggiori interessi.

Art. 9 – Termini di prescrizione e di decadenza

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

Art. 10 – Regime fiscale

Sono a carico degli obbligazionisti imposte e tasse presenti e future che per legge colpissero o dovessero colpire le presenti obbligazioni e/o i relativi interessi.

Agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni è applicabile - ai sensi del Dlgs n. 239/96 con le modifiche apportate dall'art. 12 del D. Lgs n. 461/97- l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%.

Le plusvalenze sono soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 12,50%, applicabile secondo i regimi previsti dagli artt. 5, 6 7 del D. Lgs n. 461/97.

Art. 11 – Garanzie

Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo.

Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità e i limiti previsti nello statuto del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell'Emittente. In particolare, i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza, da parte dell'Emittente, hanno diritto di cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi.

Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi antecedenti l'evento di default dell'Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a euro 100.000,00. Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti, anche per interposta persona dagli amministratori, dai sindaci e dall'alta direzione dell'Emittente. L'intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l'Emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espresso a questa conferito.

Art. 12 – Quotazione del titolo – modalità di negoziazione e criteri di formazione del prezzo di riacquisto

Il prestito obbligazionario sarà oggetto di domanda di ammissione alla negoziazione nel mercato Hi-mtf.

Nel caso di negoziazione svolta presso Mtf l'Emittente si impegna, in assenza di ordini di acquisto da parte della clientela entro tre giorni lavorativi, ad inserire propri ordini di acquisto, nei limiti dimensionali, per ciascuna operazione, di euro 50.000,00 con una soglia massima del 20% del collocato per singola emissione. Posto quanto sopra non vi è tuttavia alcuna garanzia che la domanda di ammissione a negoziazione su Mtf sia accolta.

Il valore teorico delle obbligazioni è determinato e fornito giornalmente dal Servizio Anagrafe di ICCREA BANCA S.p.A. calcolato secondo la tecnica dello sconto finanziario, utilizzando, per l'attualizzazione della sequenza temporale dei flussi di cassa, la curva dei tassi zero coupon ricavata dalla curva dei tassi spot risk free, non comprensivi di alcuno spread creditizio. Ai prezzi così determinati la Banca applica uno spread in aggiunta (vendita a clienti) o in diminuzione (acquisti da clienti) pari ad un massimo di 75 punti base calcolato sul valore nominale.

Le quotazioni del prestito saranno visibili sul sito internet www.hi-mtf.com

Art. 13 – Varie

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

Tutte le comunicazioni della banca emittente, con esclusione di quelle previste dal precedente art. 6, saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso esposto nei locali della Banca aperti al pubblico.

Le obbligazioni possono essere costituite in pegno.

Art. 14 – Periodo di collocamento

Le sottoscrizioni verranno accettate presso gli sportelli della Banca dal 13/06/2011 al 29/07/2011 salvo chiusura anticipata senza preavviso, al raggiungimento della disponibilità massima. L'Emittente si riserva di prorogare il termine finale entro e non oltre il 20/08/2011

Art. 15 – Foro competente

Il presente regolamento obbligazionario è regolamentato dal diritto italiano.

Per qualsiasi controversia connessa con il presente prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Palmi.